

COMUNICAZIONI**Missioni valedoli
nella seduta del 6 luglio 1999.**

Ballaman, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Corleone, Danese, D'Amico, Teresio Delfino, Di Comite, Diliberto, Dini, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattioli, Morgando, Morselli, Pennacchi, Ranieri, Sinisi, Vigneri.

Adesione di deputati a una proposta d'inchiesta parlamentare e a proposte di legge.

La proposta d'inchiesta parlamentare OLIVIERI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dei voli di addestramento militare e sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis » (Doc. XXII, n. 51) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Veltri.

La proposta di legge STORACE: « Nuove norme in materia di esercizio della medicina legale » (3800) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Burani Procaccini.

La proposta di legge FOLENA ed altri: « Norme concernenti la conciliazione e l'arbitrato » (4567) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Leoni.

La proposta di legge BECCHETTI: « Applicazione ai notai delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di limite di età per il collocamento a riposo » (4918) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maselli.

La proposta di legge TOSOLINI e FOTI: « Nuova disciplina urbanistica nelle zone limitrofe ai sedimi aeroportuali » (5456) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rossetto.

La proposta di legge BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia previdenziale » (5650) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Piva e Furio Colombo.

La proposta di legge MATRANGA ed altri: « Disposizioni per l'obbligatorietà della certificazione delle parcelle dovute ai professionisti per prestazioni tecniche » (5660) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Tringali, Pagliuca, Lucchese e Buontempo.

La proposta di legge SCHMID: « Norme per garantire il diritto all'assistenza e all'integrazione sociale dei disabili intellettivi e relazionali » (5799) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Maggi, Carboni e Gambale.

La proposta di legge FINI ed altri: « Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo » (5886) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alemano, Contente, Buontempo, Nuccio Carrara, Cuscunà e Morselli.

La proposta di legge CAROTTI: « Disposizioni in materia di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili impiegati presso il Ministero di grazia e giustizia e del personale addetto ai centri di prima acco-

glienza femminile della giustizia minorile » (5898) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cento.

La proposta di legge ARACU: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti la libera circolazione dei pattini a rotelle » (5983) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Acierno, Amato, Bertucci, Buontempo, Burani, Procaccini, Carlesì, Collavini, Contente, Cuscunà, De Luca, Del barone, Di Comite, Divella, Filocamo, Formenti, Fratta Pasini, Frattini, Galeazzi, Galletti, Gastaldi, Lucchese, Marinacci, Matranga, Pagliuca, Pilo, Piva, Prestigiacomo, Radice, Rodeghiero, Russo, Santori, Scaltritti, Sgarbi e Stradella.

La proposta di legge LECCESE ed altri: « Disposizioni contro lo sfruttamento del lavoro minorile e istituzione dell'Autorità garante della qualità sociale dei prodotti » (5984) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pecoraro Scanio.

La proposta di legge CALZAVARA e CAVALIERE: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (6017) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge FONTANINI e CAVALIERE: « Norme in materia di asilo politico » (6018) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge LUMIA: « Disposizioni in materia di inquadramento degli assistenti sociali del Servizio sanitario nazionale » (6035) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Battaglia.

La proposta di legge BECCHETTI ed altri: « Modifiche agli articoli 2330 e 2411 del codice civile, in materia di deposito dell'atto costitutivo e di iscrizione di società di capitali, nonché di deposito delle deliberazioni sociali » (6050) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Maiolo e Matranga.

La proposta di legge RIZZA ed altri: « Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione e interventi di prevenzione e recupero » (6085) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Gerardini e Battaglia.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 5982, d'iniziativa del deputato GRAMAZIO, ha assunto il seguente titolo: « Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti » (5982).

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 5 luglio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

ARMAROLI: « Articolo 117: termine per la deliberazione sulle proposte di risoluzione presentate nelle Commissioni e rimesse all'Assemblea su richiesta del Governo » (doc. II, n. 38).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 206 del 26 maggio 1999 (doc. VII, n. 718), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4-*septies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuovo

ve disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe;

n. 224 del 26 maggio 1999 (doc. VII, n. 719), con lettera in data 3 giugno 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, lettera a, della legge della regione siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria), nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori debbano essere scelti fra quelli in servizio presso le sezioni per la regione siciliana;

b) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della regione siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante « Norme riguardanti l'ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS) », nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbano essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della regione;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, lettera a — salvo quanto disposto sopra, al capo a — e terzo comma, della predetta legge della regione siciliana 6 marzo 1976, n. 25, e dell'articolo 15 della predetta legge della regione siciliana 14

settembre 1979, n. 212, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonché agli articoli 14, 17 e 23 dello statuto della regione siciliana, dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con le ordinanze in epigrafe;

n. 225 del 7 giugno 1999 (doc. VII, n. 720), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della regione Lombardia 30 novembre 1986, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e della legge della regione Lombardia 29 aprile 1995, n. 39 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevicchia e della Valle del Curone), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 97, 101, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 226 del 7 giugno 1999 (doc. VII, n. 721), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, annullare le delibere della giunta regionale della Lombardia relative alla verifica e alle modifiche del piano territoriale dei parchi naturali e dei parchi di cintura metropolitana, in accoglimento di ricorsi proposti dai soggetti immediatamente lesi dall'applicazione delle misure di salvaguardia;

che non spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, annullare la delibera della giunta regionale della Lombardia di approvazione e di trasmissione al consiglio regionale di progetto di legge regionale;

annulla conseguentemente la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione II, 8 ottobre 1997, n. 1738, nella parte in cui pronuncia l'annullamento della deliberazione della

giunta regionale della Lombardia, n. 9479 del 1° marzo 1996, avente ad oggetto « Approvazione e trasmissione al consiglio regionale del progetto di legge per l'approvazione del piano territoriale di coordinamento (Ptc) del parco regionale di cintura metropolitana parco agricolo sud Milano ».

n. 227 del 7 giugno 1999 (doc. VII, n. 722), con la quale ha dichiarato:

1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 13 della Costituzione, del tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13-ter, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356, del 1992, sollevata, con riferimento agli articoli 102 primo e secondo comma, 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma della Costituzione, del tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

n. 228 del 7 giugno 1999 (doc. VII, n. 723), con la quale ha dichiarato:

1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 206 e 222, primo comma, del codice penale, e degli articoli 312 e 313 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della pretura di Venezia con le ordinanze in epigrafe;

n. 229 del 7 giugno 1999 (doc. VII, n. 724), con la quale ha dichiarato:

1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata con le ordinanze in epigrafe, dalla commissione tributaria provinciale di Ancona, in riferimento agli articoli 3, 24, 53 e 102 della Costituzione, della commissione tributaria provinciale di Pisa, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, della commissione tributaria di primo grado di Trento, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento agli articoli 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Viterbo, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Torino, in riferimento agli articoli, 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

n. 241 del 9 giugno 1999 (doc. VII, n. 725), con lettera in data 17 giugno 1999 a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto;

n. 242 del 9 giugno 1999 (doc. VII, n. 726), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, ora menzionato, sollevata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe,

n. 252 dell'11 giugno 1999 (doc. VII, n. 727), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, nn. 718, 727);

II Commissione (doc. VII, nn. 719, 722, 723, 725);

VI Commissione (doc. VII, n. 724);

VIII Commissione (doc. VII, nn. 720, 721);

XI Commissione (doc. VII, n. 726).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la de-

terminazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno, per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge stessa (doc. XV, n. 205).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 luglio 1999, ha trasmesso la relazione sul rendiconto generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 1998, ad integrazione della relativa decisione già annunciata all'Assemblea nella seduta del 28 giugno 1999 (doc. XIV, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione, sull'equipaggiamento marittimo

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera b), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 26 luglio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO
SULLA SITUAZIONE POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE**

(Sezione 1 – Risoluzioni)

La Camera:

premessi che:

il rapimento del leader del PKK Abdullah Ocalan da parte dei servizi segreti turchi ed il conseguente svolgimento del processo a suo carico, avvenuto senza alcuna garanzia internazionale, dimostra chiaramente la non volontà delle autorità turche di affrontare in termini politici e positivi la questione curda;

la sentenza di condanna a morte, pronunciata dal tribunale, dopo un processo che non ha rispettato gli *standard* minimi della garanzia dei diritti e delle prerogative della difesa, tanto da apparire sostanzialmente già scritta prima del suo svolgimento, rappresenta un fatto giuridico e politico gravissimo e da condannare fermamente;

questa sentenza già in questi giorni sta provocando una ulteriore intensificazione della violenza e rischia di innescare un inasprimento del conflitto armato, aggiungendo nuovi lutti alle decine di migliaia di vittime e ai milioni di profughi già provocati dalla guerra;

numerose sono le condanne internazionali, ultime quella del Consiglio d'Europa, nei confronti della Turchia per la violazione dei diritti umani;

al contrario di quanto sarebbe auspicabile, lo Stato turco inasprisce la repressione nei confronti degli oppositori e di

quanti si battono in modo pacifico per la democrazia, come dimostrano i recenti arresti di Akin Birdal, presidente dell'associazione per i diritti umani, nonché di alcuni sindaci dell'Hadep, eletti nelle recenti consultazioni elettorali;

il rifiuto espresso dalla Turchia alla proposta di un percorso di pacificazione, già da molti mesi avanzata da Ocalan, ribadita in ultimo nell'aula del tribunale e nuovamente confermata dalla dirigenza del Pkk, confermano drammaticamente l'intenzione di voler giungere alla « soluzione finale » della questione curda attraverso l'intensificazione della guerra e della repressione;

tale proposta, consistente nell'abbandono della lotta armata in cambio di un'autonomia all'interno dello Stato turco e con il riconoscimento dell'identità culturale, quale il diritto a parlare la propria lingua, e politica, il rientro dei profughi nei villaggi, la fine dello stato di emergenza nelle regioni del sud est, lo smantellamento delle squadre paramilitari, riforme democratiche e, conseguentemente, l'inserimento del Pkk nella vita politica, rappresenta una base concreta di trattativa a cui, però, si oppone il rifiuto pregiudiziale delle autorità turche al medesimo riconoscimento dell'esistenza di un problema curdo;

per giungere a una soluzione pacifica e negoziale del conflitto in corso è pertanto indispensabile un'iniziativa politica e diplomatica della comunità internazionale;

sono grandi le responsabilità, pertanto, che ricadono sul nostro paese e sull'Eu-

ropa per l'avvio di un processo di pace che porti alla sospensione del conflitto e all'avvio di una soluzione pacifica e negoziale della questione curda e in tal senso il Parlamento italiano già si è espresso con l'approvazione di alcune risoluzioni nella Commissione Affari Esteri della Camera;

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative opportune affinché la sentenza di morte emessa contro Abdullah Ocalan non venga eseguita, in particolare mettendo in atto ogni forma di tutela giuridica del presidente del Pkk. In questo senso, va ritirata ogni opposizione espressa in sede giudiziaria avversa alla concessione dell'asilo politico ad Ocalan, manifestando al contrario una disponibilità in tale direzione;

ad interrompere ogni commercio di armi e di tecnologie militari con la Turchia, applicando, così, rigorosamente le clausole della legge n. 185 del 1990 che impediscono l'esportazione di armamenti verso Paesi coinvolti in conflitti armati o che violano i diritti umani;

a intervenire in sede UE e ONU al fine di promuovere una Conferenza internazionale per una soluzione pacifica e negoziale della questione curda con il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte nel conflitto.

6-00096 Bertinotti, Mantovani, Giordano, Boghetta, Bonato, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

La Camera,

premesso che:

Abdullah Ocalan, presidente del partito i lavoratori curdi, è stato condannato alla pena di morte a conclusione di una procedura giudiziaria che non ha rispettato i canoni del giusto processo prescritti dall'articolo 6 della Convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta dalla stessa Repubblica di Turchia;

il Protocollo n. 6 alla predetta Convenzione, fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 e ratificato dall'Italia con legge 2 gennaio 1989, n. 8, preso atto della generale tendenza contraria alla pena di morte dei paesi europei, proclama solennemente al suo articolo 1 che « la pena di morte è abolita », senza possibilità di deroghe o riserve;

i principi del giusto processo e l'abolizione della pena di morte sono, dunque, elementi costitutivi inderogabili dell'ordine pubblico europeo insieme alle libertà di pensiero, di espressione e comunicazione, di riunione e associazione, che sono garantite « senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale o di appartenenza ad una minoranza nazionale » (articoli 9-14 della Convenzione);

la realizzazione di questo comune patrimonio ideale costituisce lo scopo fondativo del Consiglio d'Europa (di cui fa parte la stessa Repubblica di Turchia), il cui Statuto impone ad ogni Stato membro di assicurare a chiunque sia sottoposto alla sua giurisdizione l'esercizio delle predette libertà (articoli 1 e 3), pena l'espulsione dal Consiglio (articolo 8);

è notorio e risulta documentato da fonti imparziali (rapporti annuali di *Amnesty International*, pronunciamenti del Parlamento europeo, sentenze della Corte di Strasburgo, « Calendario » dell'Istituto Geografico De Agostini dell'anno 1999) che i cittadini turchi di etnia curda sono sottoposti a sistematica persecuzione proprio a causa della loro appartenenza ad una minoranza etnica;

l'articolo 33 della Convenzione consente ad ogni Stato membro di deferire alla Corte Europea « ogni inosservanza delle disposizioni della convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra parte contraente »;

durante il soggiorno nel nostro Paese, Abdullah Ocalan ha insistentemente manifestato la convinzione che il conflitto che oppone il popolo curdo alle autorità della Repubblica di Turchia può trovare soluzione solo attraverso un pacifico negoziato e ha bandito il terrorismo dai metodi di lotta per il riconoscimento dei diritti del popolo curdo;

le stesse convinzioni egli ha più volte ribadito nel corso del processo ed ancora dopo la sua condanna a morte;

il Governo italiano, durante e a conclusione del soggiorno di Ocalan in Italia, ha ripetutamente manifestato il proposito, con dichiarazioni del Presidente del Consiglio anche nelle aule del Parlamento, di farsi promotore di una iniziativa in ambito europeo per la pacifica soluzione del suddetto conflitto e per il riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali del popolo curdo; tale iniziativa appare ancora più doverosa dopo che il Governo italiano ha aderito, sulla base del principio di ingerenza umanitaria, a tutela dei diritti del popolo kosovaro, alla azione militare della NATO;

è del tutto evidente, d'altra parte, che l'assenza di una iniziativa di pace perpetuerebbe le forme violente del conflitto curdo/turco, che sarebbe ulteriormente inasprito dalla esecuzione della condanna inflitta ad Abdullah Ocalan;

sarebbe inoltre un segnale opportuno e importante la concessione dell'asilo politico richiesto da Abdullah Ocalan;

impegna il Governo

ad adottare, sia nell'ambito dei rapporti diretti con la Repubblica di Turchia che in sede europea, tutte le iniziative idonee ad impedire la esecuzione della condanna a morte di Abdullah Ocalan;

a farsi promotore di una iniziativa internazionale per una Conferenza che avvii a soluzione la questione curda;

ad attivare presso gli organismi europei le procedure per l'accertamento delle

responsabilità della Repubblica di Turchia e per l'applicazione delle relative sanzioni in ordine alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello Statuto del Consiglio d'Europa;

ad esprimere, nell'ambito del procedimento in corso davanti al tribunale di Roma per la concessione dell'asilo politico ad Abdullah Ocalan, una posizione secondo quanto auspicato nelle premesse.

6-00097 Paissan, Leccese, Scalia, Boato Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Procacci, Turroni.

La Camera,

premesso che;

il Presidente del Consiglio, nella sua comunicazione, ha definito il territorio abitato dai curdi come sud-est della Turchia e non piuttosto, come sarebbe più corretto nei confronti di quel popolo, come Kurdistan;

il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con riguardo alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, accogliendo le opinioni espresse dalla Commissione europea per i diritti umani, ha evidenziato una serie di violazioni della Convenzione da parte della Turchia compiute dalle forze di sicurezza nel Kurdistan, territorio abitato da oltre 13 milioni di curdi;

la sentenza di condanna a monte del leader curdo Ocalan contrasta con le prese di posizione ufficiali del presidente Demirel in sede del Consiglio d'Europa nell'incontro di Strasburgo del 1997 e sta provocando reazioni violente che superano i confini della Turchia; la proposta del PKK di abbandonare la lotta armata in cambio del ritiro delle guardie curde di villaggio, del riconoscimento dell'identità curda e conseguentemente l'ottenimento di un'autonomia del Kurdistan all'interno dello Stato turco non è stato nemmeno presa in

considerazione dalle autorità turche che arrivano a negare persino l'esistenza di un problema curdo;

impegna il Governo

a sollecitare il Governo della Turchia affinché persegua l'impegno per addivenire a riforme che cementino la democrazia, il rispetto dei diritti umani e la pace nel Paese attraverso il riconoscimento di uno *status* di governo autonomo della nazione curda, nel rispetto delle peculiarità linguistiche, storiche e culturali del popolo curdo;

a cessare ogni commercio di armi con la Turchia in ottemperanza alla legge, n. 185 del 1990 che impedisce l'esportazione di armi verso Paesi coinvolti in conflitti armati o che violino i diritti umani;

ad attivarsi affinché il Parlamento turco dia seguito agli impegni dichiarati dalle massime autorità turche nell'abolizione della pena capitale in quel Paese ed in particolare si esprima per tramutare in detenzione la sentenza di morte emanata nei confronti del leader curdo Abdullah Ocalan.

6-00098 Cavaliere, Pagliarini.